

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 803

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GNUTTI)

col **Ministro dell'ambiente**

(MATTEOLI)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(PODESTÀ)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1994**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6
Testo dell'Accordo .....	»	7
Traduzione non ufficiale .....	»	22

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia di Trieste (*International Centre for Science and High Technology*, «ICS») ha quale obiettivo precipuo quello di promuovere, a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, l'impiego delle scienze applicate e lo sviluppo di tecnologie e industrie correlate attraverso il trasferimento delle conoscenze. L'ICS stimola la ricerca di alto livello e le attività di scienziati provenienti da Paesi in via di sviluppo facilitando la formazione e la ricerca nonché l'accesso alla strumentazione moderna ed alla documentazione scientifica.

Il Centro è composto di tre istituti: l'Istituto internazionale di chimica pura e applicata, l'Istituto internazionale per l'alta tecnologia e i nuovi materiali e l'Istituto internazionale per la terra, l'ambiente e le scienze e le tecnologie marine, aventi sede i primi due a Trieste e l'ultimo anche a Venezia.

2. Il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia di Trieste (*International Centre for Science and High Technology*, «ICS») è sorto nel luglio 1988 come «progetto pilota» dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla base della proposta del premio Nobel, professor Abdus Salam, direttore del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste e presidente dell'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS). Secondo tale proposta, il Centro avrebbe dovuto costituire un'estrapolazione del Centro internazionale di fisica teorica dalla ricerca di base al campo dell'alta tecnologia e dell'ambiente. La ragione della costituzione del Centro si fonda sulla constatazione che l'acquisizione di una base di conoscenze nelle scienze avanzate e nelle tecnologie sta diventando sempre più di-

spendiosa anche per alcuni Paesi industrializzati e che le industrie e gli enti di ricerca di questi Paesi stanno ora congiungendo gli sforzi per raggiungere obiettivi tecnologici anche al di là delle loro frontiere. I Paesi in via di sviluppo non sono ancora in posizione di sostenere tali sforzi e, di conseguenza, la disponibilità di un Centro di facile accesso a ricercatori e scienziati del Terzo Mondo fornirebbe occasioni ai Paesi in via di sviluppo di dividere i frutti del progresso tecnologico.

La proposta del professor Abdus Salam fu accolta dal Governo italiano, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale venne designata quale agenzia esecutiva del progetto nella fase preparatoria che avrebbe dovuto condurre alla fondazione dell'ICS.

3. Le attività condotte dall'ICS dal 1988 al 1991 formarono oggetto nell'ottobre 1991 di una valutazione approfondita da parte di un'apposita missione costituita da un rappresentante del Governo italiano e da un rappresentante dell'*United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), che si concluse con le seguenti raccomandazioni:

- a) concentrare le attività in ambiti più limitati;
- b) finalizzare le attività ai bisogni industriali dei Paesi in via di sviluppo;
- c) verificare i risultati delle ricerche condotte dai tirocinanti.

Secondo la risoluzione della Conferenza generale dell'UNIDO del novembre 1991 gli obiettivi di lungo termine dell'ICS sono quelli di stimolare la ricerca di alto livello e le attività di laboratorio nei Paesi in via di sviluppo, attraverso la formazione e la partecipazione alle attività di ricerca del-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'ICS di scienziati provenienti da detti Paesi. La strategia dell'ICS dovrebbe essere inoltre quella di favorire l'impiego delle scienze applicate e lo sviluppo di industrie tecnologicamente più avanzate nei Paesi del Terzo Mondo.

4. Con l'Accordo firmato a Vienna il 9 novembre 1993 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, il Centro diviene un organismo autonomo inserito nella struttura giuridica dell'UNIDO. Come tale, sarà in grado di formulare ed eseguire programmi di lungo termine e assumere impegni verso istituzioni e singoli Paesi per periodi più lunghi che nella fase di «progetto pilota». Come in passato, l'ICS sarà gestito secondo i regolamenti e le procedure dell'UNIDO.

Nella fase di progetto il Governo italiano ha contribuito al 90 per cento delle attività del Centro con contributi volontari a carico dei fondi per la cooperazione allo sviluppo (2,5 miliardi di lire negli anni 1989-1992; 2,1 miliardi di lire nel 1993). Con l'Accordo del 9 novembre 1993 il contributo del Governo italiano è fissato in lire 7 miliardi annui, rivedibile ogni anno in base alle raccomandazioni del Comitato direttivo.

Si illustrano sinteticamente di seguito le disposizioni salienti dell'Accordo:

L'articolo I prevede lo stabilimento del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia quale istituzione scientifica autonoma nel quadro giuridico dell'UNIDO, composto da tre distinti istituti: l'Istituto internazionale di chimica pura e applicata con sede a Trieste, l'Istituto internazionale per l'alta tecnologia ed i nuovi materiali con sede a Venezia e l'Istituto internazionale per la terra, l'ambiente e le scienze e le tecnologie marine con sede a Trieste e Venezia.

Gli articoli da II a IV chiariscono obiettivi, funzioni ed attività del Centro. Prioritaria appare la finalità del rafforzamento della tecnologia e della ricerca nei Paesi in via di sviluppo, unitamente alla promozione professionale di scienziati e tecnici provenienti da tali Paesi.

L'articolo V regola gli aspetti finanziari. A tale proposito è da sottolineare il ruolo del Comitato direttivo, sulla base delle cui raccomandazioni verrà determinato, ogni anno successivo al primo, il livello del contributo assicurato dal Governo italiano.

L'articolo VI delinea l'organizzazione e l'amministrazione del Centro, il quale, posto sotto la direzione del Direttore generale dell'UNIDO, vedrà attivati i seguenti organi: un rettore, un amministratore delegato, un segretario, un comitato direttivo ed un comitato scientifico internazionale. Da sottolineare che due dei quattro membri del comitato direttivo saranno rappresentanti del Governo italiano.

L'articolo VII regola la predisposizione ed approvazione del programma di attività e del bilancio del Centro. Sia il programma che il bilancio, predisposti dal Direttore generale del Centro, dovranno essere sottoposti all'approvazione del comitato direttivo e successivamente del Direttore generale dell'UNIDO.

L'articolo VIII, concernente la composizione delle controversie, e l'articolo IX, relativo ad eventuali accordi supplementari, non si discostano dalle normali clausole d'uso.

L'articolo X regola l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata (indefinita, con possibilità di sospensione mediante notifica con ventiquattro mesi di anticipo). Da sottolineare l'automatica cessazione della vigenza dell'Accordo in caso di trasferimento del Centro dal territorio italiano.

## RELAZIONE TECNICA

A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) conclusosi a Vienna il 9 novembre 1993, è stato convenuto di attribuire autonomia giuridica al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (CIS) che ha lo scopo di promuovere la ricerca e la formazione delle scienze applicate, nonché la diffusione delle tecnologie industriali nei Paesi in via di sviluppo.

Il Centro è costituito da un Istituto di chimica pura e applicata, da un Istituto per l'alta tecnologia e i nuovi materiali, nonché da un Istituto per la terra, l'ambiente e le scienze e le tecnologie marine; i primi due hanno sede a Trieste ed il terzo ha sede a Trieste e a Venezia.

Per quanto riguarda le agevolazioni in materia di privilegi ed immunità da concedere al personale, nonché quelle riguardanti i locali del Centro che dovranno essere messi a disposizione in via gratuita dall'Italia, si fa presente che verrà predisposto un apposito accordo di sede.

L'articolo X dell'Accordo prevede lo svolgimento delle attività del Centro per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle Parti contraenti. L'impegno richiesto al nostro Governo è quello di partecipare in via continuativa ai costi per la realizzazione delle attività e per il sostegno delle spese del bilancio amministrativo.

A tal fine, l'articolo V dell'Accordo stabilisce che gli oneri sono a carico delle Parti contraenti; per l'Italia viene fissata una spesa di sette miliardi di lire per ciascun esercizio finanziario; detto importo, tuttavia, potrà subire una lievitazione atteso che l'articolo VII attribuisce al Comitato direttivo la possibilità di aumentare il bilancio della Organizzazione in relazione ai programmi da realizzare, con conseguente richiesta di un maggiore apporto contributivo delle Parti interessate.

Si fa presente, infine, che l'onere è valutato in 7 miliardi di lire annui a decorrere dal 1995; inoltre, eventuali richieste di integrazione della nostra quota contributiva saranno fronteggiate mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE UNITED  
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION CONCERNING  
THE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR THE INTERNATIONAL  
CENTRE FOR SCIENCE AND HIGH TECHNOLOGY

WHEREAS Article 2 (j) of the Constitution of the United Nations Industrial Development Organization (hereinafter referred to as "UNIDO") provides that UNIDO shall promote, encourage and assist in the development, selection, adaptation, transfer and use of industrial technology, with due regard for the socio-economic conditions and the specific requirements of the industry concerned, with special reference to the transfer of technology from the industrialized to the developing countries as well as among the developing countries themselves;

WHEREAS the General Conference of UNIDO took note by GC.4/Res.14 that an international centre for science and high technology will be established as described in document GC.4/39 of the General Conference;

WHEREAS the Government of Italy (hereinafter referred to as "the Government") has welcomed the establishment of the International Centre for Science and High Technology (hereinafter referred to as "ICS") and has declared its readiness to provide UNIDO with financial, logistical and other support, including the necessary premises, for ICS;

WHEREAS the objective of ICS is to develop and strengthen the scientific and technological capabilities of developing countries in the creation and application of scientific knowledge;

WHEREAS the paucity of research capacities in developing countries can be overcome by providing scientists from developing countries with training and access to state-of-the-art equipment and facilities relevant to the development of science-based industry;

WHEREAS the beneficiaries of the activities of ICS will be scientists from developing countries and, through them, the technologists and industrialists in such countries;

WHEREAS it is expected that contributions from further donors interested in the activities of ICS will be received;

NOW THEREFORE the Government and UNIDO hereby agree as follows:

#### ARTICLE I

##### Legal Status

1. The International Centre for Science and High Technology is established within the legal framework of UNIDO as a scientific institution with autonomy as defined in the present Agreement.
2. The ICS will comprise three institutes:
  - (a) The International Institute for Pure and

Applied Chemistry;

- (b) The International Institute for Earth, Environmental and Marine Sciences and Technologies, and
- (c) The International Institute for High Technology and New Materials.

3. The headquarters of ICS, including facilities for the three institutes referred to in paragraph 2 above, will be located in Trieste, Italy, and facilities for the International Institute for Earth, Environmental and Marine Sciences and Technologies will also be established in Venice.

## ARTICLE II

### Objectives

The objectives of ICS will be the following:

- a) to further, for the benefit of developing countries, the utilization of applied science for peaceful aims, and the development of science-based technologies;
- b) to promote and stimulate high-level research with a direct involvement of developing countries' scientists, and
- c) to provide conditions and structures for the professional promotion of scientists and technicians of developing countries.

ARTICLE IIIFunctions

To fulfill the objectives mentioned in Article II, ICS will carry out the following main functions: long-term and short-term training; research; conduct of workshops and scientific meetings; operation of a scheme of visiting scientists and associates; advisory services, cooperation with industry, cooperation with and affiliation of relevant national institutions, transfer of technologies.

ARTICLE IVActivities

The three institutes will carry out activities selected from one or more of the following subject areas:

- (a) The International Institute for Pure and Applied Chemistry: macromolecules, catalysis, reactivity, computer chemistry, synthesis, fine pharmaceuticals and interfacial phenomena.
- (b) The International Institute for Earth, Environmental and Marine Sciences and Technologies: recent advances in geophysics, prospecting, earthquake prediction and engineering, atmosphere and oceans, environmental aspects of climate, water pollution and marine research, including marine biotechnology and activities connected with mining, offshore engineering and coastal management.

- (c) The International Institute for High Technology and New Materials: computer science and microelectronics, lasers, fibre optics, communication physics, superconductivity, semiconductors, composite materials and energy conversion.

#### ARTICLE V

##### Financial Arrangements

1. To finance the activities of ICS, the Government agrees to pay for the first year a minimum sum of seven (7) billion Italian Lire to UNIDO as a special purpose contribution to the Industrial Development Fund. The level of the contribution shall be reviewed, every year, on the basis of the recommendations of the Steering Committee. At the beginning of each calendar year UNIDO shall write to the Government requesting the payment of the aforesaid amount and submitting all the relevant documentation and information.
2. UNIDO shall credit the contributions of the Government to a sub-account of the Industrial Development Fund, which is to be created for this purpose. Interest accruing thereon shall also be credited to this account. The amounts credited to the account shall be utilized by UNIDO in conformity with the budget and this Agreement.
3. The Government may make further contributions to fulfill the initial needs of ICS. Other Governments as well as public and private bodies may participate in ICS funding.

4. The account shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial regulations, rules and directives of UNIDO.

5. UNIDO shall provide the Government with the following statements and reports in the format normally followed by UNIDO for official accounting and financial reporting:

- a) An annual financial statement showing income, expenditures, assets and liabilities as of 31 December of each year with respect to the funds provided by the Government;
- b) a final financial statement within six months of termination of the present Agreement.

In accordance with UNIDO's Financial Regulations and Rules the above financial statements will be expressed in United States dollars using the appropriate United Nations operational rate of exchange.

6. In the event of termination of this Agreement any balance of the funds in the account shall continue to be held by UNIDO until all expenditures incurred by UNIDO have been satisfied from such funds.

7. ICS shall be financed exclusively from voluntary contributions to be made to UNIDO for the purpose of ICS. Administrative and support costs incurred by UNIDO for the activities of ICS, referred to in Articles III and IV of the present Agreement, shall be reimbursed to UNIDO and charged to the account at a rate of five (5) per cent of all expenditures incurred on those activities. With the agreement of the Managing Director and after informing the Steering Committee, the account may also be charged with

any unforeseen and identifiable administrative and support costs incurred by UNIDO and not provided for in the programme budget.

#### ARTICLE VI

##### Organization and Administration

The organization and the administration of ICS shall, under the authority of the Director-General of UNIDO, comprise the following organs: the Rector, the Managing Director and the ICS Secretariat, the Steering Committee and the International Scientific Committee.

1. The Rector of ICS shall be nominated by the Director-General of UNIDO after consultation with the Steering Committee, shall supervise all the scientific activity of ICS and shall be the President of the International Scientific Committee.

2. On the basis of a list of candidates submitted by the Steering Committee, the Managing Director of ICS shall be appointed by the Director-General of UNIDO, under whose authority he shall operate and shall be in charge of and bear responsibility for the administration and management of ICS.

3. The Steering Committee will be composed, during the first application of the present statute, of two representatives of the Government, one of which will be a scientist, a representative of UNIDO and a representative of developing countries selected on the proposal of the Director-General on a rotating basis. Subsequently, on the proposal of the Director-General, the Committee shall coopt

other members representing major donors. The Steering Committee will be convened for the first meeting by the Director-General and will establish rules of procedure for its own functioning, to be submitted for approval to the Director-General.

4. The International Scientific Committee shall reflect the relevant scientific disciplines and include an adequate number of qualified scientists and technologists from developing countries and from the host country. The composition of the Committee will be decided by the Director-General of UNIDO, taking into consideration the proposals of the Steering Committee, the Managing Director and the Rector. The Director-General of UNIDO or his representative will be entitled to participate in the work of the Committee. The Committee will be convened at least once a year. The Committee will review the programme and budget of ICS from the scientific point of view and will make comments and recommendations thereon.

5. The ICS Secretariat will service the Steering Committee and the International Scientific Committee. The Director-General of UNIDO shall, in accordance with the applicable Staff Regulations and Rules of UNIDO, appoint the staff of the ICS Secretariat which initially will be composed of no more than 8 staff recruited internationally and of no more than 14 staff recruited locally. Thereafter, the Steering Committee will consider, when reviewing and adopting the programme and budget, the need for additional staff, as necessary.

ARTICLE VIIProgramme and Budget

The programme and budget of ICS will be drawn up by the Managing Director, after consultation with the Rector and after having considered the recommendations of the International Scientific Committee. The programme and budget are then presented to the Steering Committee for review and adoption prior to their submission to the Director-General of UNIDO for his approval. The Director-General of UNIDO may require the Steering Committee to modify the programme and budget. The programme shall be for a five-year period and will be extended biennially according to the financial cycle of UNIDO with effect from the beginning of the calendar year. Payments will be made on a yearly basis.

ARTICLE VIIISettlement of Disputes

Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement, that is not settled by negotiation or as may otherwise be agreed, may at the request of either Party be submitted to an arbitral tribunal for decision. The Director-General of UNIDO and the Government shall each designate one arbitrator, and the two arbitrators so designated shall elect a third, who shall be the chairman of the tribunal. If within thirty days of the request for arbitration, either Party has not designated an arbitrator, either Party may request the

President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The same procedure shall apply if within thirty days of the designation or appointment of the second arbitrator the third arbitrator has not been elected. A majority of the members of the arbitral tribunal shall constitute a quorum, and decisions shall be made by majority vote. The arbitral procedure shall be established by the tribunal, whose decisions, including all rulings concerning its constitution, procedure, jurisdiction and the division of the expenses of arbitration between the Parties, shall be binding on all parties to the dispute. The remuneration of the arbitrators shall be determined on the same basis as that of ad hoc judges of the International Court of Justice under Article 32(4) of its Statute.

#### ARTICLE IX

##### Supplemental Agreements

The Parties may enter into such supplemental agreements or arrangements as may be necessary and appropriate.

#### ARTICLE X

##### Entry into Force, Duration and Modifications

1. This Agreement and the related Agreement between the United Nations Industrial Development Organization and the Government of Italy concerning the Establishment of the Seat of the International Centre for Science and High Technology shall enter into force simultaneously and when the Parties inform each other by a written notification

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

that all the necessary internal measures have been completed.

2. Consultations with regard to modifications of this Agreement shall be entered into at the request of UNIDO or the Government.

3. The present Agreement shall be concluded for an indefinite period on the understanding, however, that each Party shall have the right to terminate it upon giving twenty-four (24) months' notice in writing to the other Party. Upon termination of the present Agreement, the Agreement referred to in paragraph 1 above shall be suspended.

4. This Agreement shall cease to be in force:

(a) by mutual consent of UNIDO and the Government,  
and

(b) if ICS is transferred from the territory of  
Italy.

Done at Vienna, this 9<sup>th</sup> day of November 1983  
in duplicate in English.

For the Government  
of Italy:



Corrado Taliani  
Ambassador  
Permanent Representative  
of Italy to UNIDO

For the United Nations  
Industrial Development  
Organization:



Mauricio de María y Campos  
Director-General



## UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE

P.O. BOX 300, A-1400 VIENNA, AUSTRIA

TELEPHONE: 211 310 TELEGRAPHIC ADDRESS: UNIDO VIENNA TELEX: 135612 uno a FAX: 232156

Vienna, 9 November 1993

Sir,

I have the honour to refer to the Agreement between UNIDO and the Government of Italy concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology (ICS), which we have signed today.

In particular, I would like to refer to Article V of the agreement entitled "Financial Arrangements" and to our consultations in this connection.

Accordingly, I have the honour to propose that your Government and UNIDO agree on the following additional points:

- 1) the costs of two and one half general service posts at UNIDO's Headquarters shall be charged to the project;
- 2) the present Exchange of Letters shall constitute an integral part of the Agreement between UNIDO and the Government of Italy concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology (ICS).

His Excellency  
Mr. Corrado Taliani  
Ambassador  
Permanent Representative  
of Italy to UNIDO  
Hoher Markt 8-9  
1010 Vienna  
Austria

If the foregoing proposals are acceptable to your Government, I further have the honour to propose that this letter and your letter of confirmation on behalf of the Government of Italy shall constitute an agreement, which shall come into effect on the date of entry into force of the Agreement on the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.



Mauricio de Maria y Campos  
Director-General



*Permanent Mission of Italy to  
International Organizations in  
Vienna*

1861

Vienna, 9th November 1993

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter dated 9 November 1993, which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Agreement between UNIDO and the Government of Italy concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology (ICS), which we have signed today.

In particular, I would like to refer to Article V of the agreement entitled "Financial Arrangements" and to our consultations in this connection.

Accordingly, I have the honour to propose that your Government and UNIDO agree on the following additional points:

- 1) the costs of two and one half general service posts at UNIDO's Headquarters shall be charged to the project;
- 2) the present Exchange of Letters shall constitute an integral part of the Agreement between UNIDO and the Government of Italy concerning the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology (ICS).

His Excellency  
Mr. Mauricio de Maria y Campos  
Director General  
U N I D O  
P.O. Box 300 - 1400 Vienna

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

If the foregoing proposals are acceptable to your Government, I further have the honour to propose that this letter and your letter of confirmation on behalf of the Government of Italy shall constitute an agreement, which shall come into effect on the date of entry into force of the Agreement of the Institutional Arrangements for the International Centre for Science and High Technology."

I also have the honour to accept the foregoing proposals and to confirm that your letter and this reply shall be regarded as constituting an agreement between the Government of Italy and UNIDO.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.



Corrado Taliani

Permanent Representative of Italy

to UNIDO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE  
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SULLE DISPOSIZIONI  
AMMINISTRATIVE PER IL CENTRO INTERNAZIONALE  
PER LA SCIENZA E L'ALTA TECNOLOGIA**

PREMESSO CHE l'Articolo 2 (j) della Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (qui di seguito denominata "UNIDO") stabilisce che l'UNIDO promuova, incoraggi ed aiuti lo sviluppo, la scelta, l'adattamento, il trasferimento e l'impiego di tecnologia industriale, con il dovuto riguardo alle condizioni socio-economiche ed alle esigenze specifiche dell'industria interessata, con particolare riferimento al trasferimento di tecnologia dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo, nonché fra gli stessi paesi in via di sviluppo;

PREMESSO CHE la Conferenza Generale dell'UNIDO, con il documento GC.4/Res.14, ha preso atto del fatto che verrà istituito un centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, descritto nel documento GC.4/39 della Conferenza Generale;

PREMESSO CHE il Governo Italiano (qui di seguito denominato "il Governo") ha accolto con favore la creazione del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (qui di seguito denominato "CIS") ed ha dichiarato di essere disposto a fornire all'UNIDO supporto finanziario, logistico o di altro genere, ivi compresi i locali necessari, per il CIS;

PREMESSO CHE obiettivo del CIS è lo sviluppo ed il rafforzamento delle capacità scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo nella creazione ed applicazione delle conoscenze scientifiche;

PREMESSO CHE si può ovviare alle esigue capacità di ricerca nei paesi in via di sviluppo fornendo agli scienziati di tali paesi formazione ed accesso alle attrezzature ed agli impianti allo stato dell'arte

attinenti allo sviluppo dell'industria basata sulla scienza;

PREMESSO CHE i beneficiari delle attività del CIS saranno gli scienziati dei paesi in via di sviluppo e, per il loro tramite, i tecnici e gli industriali di tali paesi;

PREMESSO CHE si prevede l'apporto di contributi di altri donatori interessati alle attività del CIS;

PERTANTO il Governo e l'UNIDO hanno concordato quanto segue:

#### ARTICOLO I

##### Status giuridico

1. Il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia verrà istituito nel quadro giuridico dell'UNIDO quale istituzione scientifica autonoma, come specificato nel presente Accordo.

2. Il CIS sarà composto da tre istituti:

(a) l'Istituto Internazionale di Chimica Pura e Applicata;

(b) l'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine;

~~---~~ (c) l'Istituto Internazionale per l'Alta Tecnologia ed i Nuovi Materiali.

3. La sede del CIS, comprese le strutture per i tre istituti di cui al precedente paragrafo 2, sarà Trieste, Italia, mentre le strutture dell'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine saranno ubicate anche a Venezia.

**ARTICOLO II****Obiettivi**

Gli obiettivi del CIS saranno i seguenti:

- a) favorire, a vantaggio dei paesi in via di sviluppo, l'utilizzazione della scienza applicata a scopi pacifici e lo sviluppo di tecnologie basate sulla scienza;
- b) promuovere e stimolare la ricerca ad alto livello con il coinvolgimento diretto degli scienziati dei paesi in via di sviluppo e
- c) predisporre le condizioni e le strutture per la promozione professionale degli scienziati e dei tecnici dei paesi in via di sviluppo.

**ARTICOLO III****Funzioni**

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Articolo II, il CIS svolgerà le seguenti funzioni principali: formazione a lungo e a breve termine; ricerca; organizzazione di seminari e convegni scientifici; predisposizione di uno schema di scienziati ed associati ospiti; servizi di consulenza, collaborazione con industrie, collaborazione con istituti nazionali pertinenti e loro affiliazione, trasferimento di tecnologie.

**ARTICOLO IV****Attività**

I tre istituti svolgeranno attività scelte fra uno o più dei seguenti gruppi di argomenti:

- (a) Istituto Internazionale di Chimica Pura e Applicata: macromolecole, catalisi, reattività, chimica computerizzata, sintesi, prodotti farmaceutici fini, e fenomeni di interfaccia.
- (b) Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze e le Tecnologie Marine: recenti sviluppi di prospezione geofisica, previsione e ingegneria dei terremoti, atmosfera ed oceani, aspetti ambientali del clima, inquinamento idrico e ricerca marina, compresa la biotecnologia marina e le attività connesse all'estrazione mineraria, ingegneria in mare aperto e gestione delle coste.
- (c) Istituto Internazionale per l'Alta Tecnologia ed i Nuovi Materiali: informatica e microelettronica, laser, fibre ottiche, fisica delle comunicazioni, superconduttività, semiconduttori, materiali composti e conversione dell'energia.

**ARTICOLO V****Disposizioni finanziarie**

1. Al fine di finanziare le attività del CIS, il Governo conviene di versare all'UNIDO, per il primo anno, un minimo di sette (7) miliardi di Lire Italiane quale contributo al Fondo di Sviluppo Industriale a scopo speciale. Il livello del contributo sarà rinnovato ogni anno sulla base delle raccomandazioni del Comitato Direttivo. All'inizio di ogni anno solare, l'UNIDO scriverà al Governo per chiedere il pagamento della suddetta cifra e presentare tutta la documentazione e le informazioni relative.

2. L'UNIDO verserà i contributi del Governo su un sotto-conto del Fondo di Sviluppo Industriale, che sarà creato a tale scopo. Anche gli interessi maturati verranno accreditati su tale conto. Gli importi versati sul conto saranno impiegati dall'UNIDO in conformità con il bilancio e con il presente Accordo.

3. Il Governo potrà fornire ulteriori contributi, al fine di soddisfare le necessità iniziali del CIS. Altri Governi, come pure enti pubblici e privati, potranno partecipare al finanziamento del CIS.

4. Il conto sarà oggetto esclusivamente delle procedure di revisione dei conti interne ed esterne enunciate nei regolamenti, norme e direttive finanziari dell'UNIDO.

5. L'UNIDO fornirà al Governo le seguenti dichiarazioni e relazioni nel formato normalmente impiegato dall'UNIDO per la contabilità ufficiale e le relazioni finanziarie:

- a) una dichiarazione finanziaria annuale indicante il reddito, le spese, l'attivo ed il passivo al 31 dicembre di ogni anno, relativa ai fondi forniti dal Governo;
- b) una dichiarazione finanziaria finale entro i sei mesi dalla sospensione del presente Accordo.

In conformità con le Norme ed i Regolamenti Finanziari dell'UNIDO, le dichiarazioni finanziarie di cui sopra saranno espresse in dollari USA, adottando l'appropriato tasso di cambio operativo delle Nazioni Unite.

6. Nel caso in cui il presente Accordo dovesse essere sospeso, il saldo dei fondi nel conto corrente continuerà ad essere di competenza dell'UNIDO fino a che tutte le spese da esso sostenute non saranno state saldate con tali fondi.

7. Il CIS sarà finanziato esclusivamente con contributi volontari da versare all'UNIDO ai fini del CIS. Le spese amministrative e di supporto sostenute dall'UNIDO per le attività del CIS, di cui agli Articoli III e IV del

presente Accordo, verranno rimborsate all'UNIDO ed addebitate sul conto al tasso del cinque (5) per cento di tutte le spese sostenute per tali attività. Con il consenso dell'Amministratore Delegato e dopo aver informato il Comitato Direttivo, sul conto potranno essere altresì addebitate tutte le spese amministrative e di supporto impreviste ed identificabili sostenute dall'UNIDO e non iscritte nel bilancio del programma.

## ARTICOLO VI

### Organizzazione ed amministrazione

L'organizzazione ed amministrazione del CIS, sotto la direzione del Direttore Generale dell'UNIDO, sarà composta dai seguenti organi: il Rettore, l'Amministratore Delegato ed il Segretariato del CIS, il Comitato Direttivo ed il Comitato Scientifico Internazionale.

1. Il Rettore del CIS sarà nominato dal Direttore Generale dell'UNIDO, previa consultazione con il Comitato Direttivo, sovrintenderà a tutte le attività scientifiche del CIS e sarà il Presidente del Comitato Scientifico Internazionale.

2. Sulla base di un elenco di candidati presentata dal Comitato Direttivo, l'Amministratore Delegato del CIS sarà nominato dal Direttore Generale dell'UNIDO, sotto la cui direzione opererà ed a lui sarà affidata la responsabilità dell'amministrazione e della gestione del CIS.

3. Nella fase iniziale di applicazione del presente statuto, il Comitato Direttivo sarà composto da due rappresentanti del Governo, uno dei quali sarà uno scienziato, un rappresentante dell'UNIDO ed un rappresentante dei paesi in via di sviluppo, scelto a turno su proposta del Direttore Generale. Successivamente, su proposta del Direttore Generale, il Comitato coopterà altri membri, in rappresentanza dei maggiori donatori. Il Comitato Direttivo sarà convocato per la prima riunione dal Direttore Generale e determinerà le norme procedurali

per il suo funzionamento, da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale.

4. La composizione del Comitato Scientifico Internazionale rifletterà le relative discipline scientifiche e comprenderà un numero adeguato di scienziati e tecnologi qualificati dei paesi in via di sviluppo e del paese ospitante. La composizione del Comitato sarà decisa dal Direttore Generale dell'UNIDO, che prenderà in considerazione le proposte del Comitato Direttivo, dell'Amministratore Delegato e del Rettore. Il Direttore Generale dell'UNIDO o il suo rappresentante avranno diritto a partecipare ai lavori del Comitato. Il Comitato verrà convocato almeno una volta l'anno. Il Comitato esaminerà il programma ed il bilancio del CIS dal punto di vista scientifico e formulerà su di essi commenti e raccomandazioni.

5. Il Segretariato del CIS lavorerà per il Comitato Direttivo e per il Comitato Scientifico Internazionale. Il Direttore Generale dell'UNIDO, in conformità con le Norme ed i Regolamenti del Personale dell'UNIDO applicabili, nominerà il personale del Segretariato del CIS, che all'inizio sarà composto da non più di 8 elementi reclutati su base internazionale e da non più di 14 elementi reclutati su base locale. In seguito, il Comitato Direttivo, in sede di esame ed adozione del programma e del bilancio, prenderà in considerazione la eventuale necessità di ulteriore personale.

#### ARTICOLO VII

##### Programma e Bilancio

Il programma ed il bilancio del CIS saranno predisposti dal Direttore Generale, previa consultazione con il Rettore, e dopo aver preso in considerazione le raccomandazioni del Comitato Scientifico Internazionale. Il programma ed il bilancio verranno poi sottoposti all'esame del Comitato Direttivo, che li approverà, prima di sottoporli all'approvazione del Direttore Generale dell'UNIDO. Il Direttore Generale dell'UNIDO può chiedere

al Comitato Direttivo di apportare modifiche al programma ed al bilancio. Il programma sarà quinquennale e sarà prorogato ogni due anni, in base al ciclo finanziario dell'UNIDO, con effetto dall'inizio dell'anno solare. I pagamenti saranno effettuati su base annua.

#### ARTICOLO VIII

##### Composizione delle controversie

Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, che non siano state composte tramite negoziato o come altrimenti concordato, possono, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposte alla decisione di un tribunale arbitrale. Il Direttore Generale dell'UNIDO ed il Governo nomineranno ciascuno un arbitro, ed i due arbitri così designati ne eleggeranno un terzo, che fungerà da presidente del tribunale. Se, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non avrà designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La stessa procedura si applicherà se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non sarà stato eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà un quorum, e le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale verrà stabilita dal tribunale, e le sue decisioni, ivi comprese le delibere relative alla sua costituzione, procedura, giurisdizione e divisione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata in base a quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dell'Articolo 32(4) del suo statuto.

al Comitato Direttivo di apportare modifiche al programma ed al bilancio. Il programma sarà quinquennale e sarà prorogato ogni due anni, in base al ciclo finanziario dell'UNIDO, con effetto dall'inizio dell'anno solare. I pagamenti saranno effettuati su base annua.

#### ARTICOLO VIII

##### Composizione delle controversie

Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, che non siano state composte tramite negoziato o come altrimenti concordato, possono, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposte alla decisione di un tribunale arbitrale. Il Direttore Generale dell'UNIDO ed il Governo nomineranno ciascuno un arbitro, ed i due arbitri così designati ne eleggeranno un terzo, che fungerà da presidente del tribunale. Se, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non avrà designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La stessa procedura si applicherà se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non sarà stato eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà un quorum, e le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale verrà stabilita dal tribunale, e le sue decisioni, ivi comprese le delibere relative alla sua costituzione, procedura, giurisdizione e divisione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata in base a quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dell'Articolo 32(4) del suo statuto.

ARTICOLO IXAccordi supplementari

Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che potranno rivelarsi necessarie o appropriate.

ARTICOLO XEntrata in vigore, durata e modifiche

1. Il presente Accordo ed il relativo Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale ed il Governo italiano circa l'Istituzione della Sede del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia, entreranno in vigore contemporaneamente, e quando le Parti, con una notifica scritta, si saranno scambiate l'informazione che tutte le necessarie misure interne sono state espletate.
2. Le consultazioni riguardo alle modifiche al presente Accordo saranno avviate su richiesta dell'UNIDO o del Governo.
3. Il presente Accordo sarà concluso per un periodo indefinito, ma con l'intesa che ogni Parte avrà il diritto di sospenderlo dandone notifica scritta all'altra Parte con ventiquattro (24) mesi di anticipo. Alla sospensione del presente Accordo, l'Accordo di cui al precedente paragrafo 1 sarà sospeso.
4. Il presente Accordo cesserà di essere vigente:
  - (a) con il consenso reciproco dell'UNIDO e del Governo, e
  - (b) se il CIS sarà trasferito dal territorio italiano.

Fatto a Vienna il 9 novembre 1993 in due copie in lingua inglese.

Per il Governo italiano

Per l'Organizzazione  
delle Nazioni Unite per  
lo Sviluppo Industriale

-----  
Corrado Taliani,  
Ambasciatore  
Rappresentante Permanente  
dell'Italia presso l'UNIDO

-----  
Mauricio de Maria y Campos  
Direttore Generale

RAPPRESENTANZA PERMANENTE  
D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI  
INTERNAZIONALI A VIENNA

Traduzione non ufficiale

Vienna, il 9 Novembre 1993

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data  
9 Novembre 1993, del seguente tenore:

"Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra l'UNIDO e il Governo  
Italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro  
internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS) da noi  
firmato in data odierna.

In particolare, vorrei far riferimento all'Articolo V, denominato  
" Provvedimenti finanziari", dell'Accordo ed alle nostre  
consultazioni a tale riguardo.

Di conseguenza, ho l'onore di proporre che il Suo Governo e  
l'UNIDO convengano dei seguenti punti addizionali:

- 1) i costi di due incarichi e della metà di un incarico  
nel servizio generale presso la Sede dell'UNIDO saranno a  
carico del progetto;
- 2) il presente Scambio di lettere costituirà parte  
integrante dell'Accordo tra l'UNIDO ed il Governo italiano  
relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro  
Internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS)

-----  
S.E.  
Signor Mauricio de Maria y Campos  
Direttore Generale  
U N I D O  
P.O.Box 300 - 1400 VIENNA

Se le suddette proposte sono accettabili per il Suo Governo, ho l'onore di proporre ulteriormente che la presente lettera e la Sua lettera di conferma per conto del Governo italiano, costituiscano un accordo che diverrà effettivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo sui Provvedimenti istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza e di Alta tecnologia.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mauricio de Maria y Campos  
Direttore Generale

Traduzione non ufficiale**UNIDO - ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE NAZIONI  
UNITE**

Vienna, 9 novembre 1993

Eccellenza,

Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra l'UNIDO e il Governo Italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS) da noi firmato in data odierna.

In particolare, vorrei far riferimento all'Articolo V, denominato "Provvedimenti finanziari", dell'Accordo ed alle nostre consultazioni a tale riguardo.

Di conseguenza, ho l'onore di proporre che il Suo Governo e l'UNIDO convengano dei seguenti punti addizionali:

- 1) i costi di due incarichi e della metà di un incarico nel servizio generale presso la Sede dell'UNIDO saranno a carico del progetto;
- 2) il presente Scambio di lettere costituirà parte integrante dell'Accordo tra l'UNIDO ed il Governo italiano relativo ai Provvedimenti Istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza ed Alta Tecnologia (ICS)

-----  
S.E.

Ambasciatore Corrado Taliani  
Rappresentante Permanente d'Italia presso  
l'UNIDO  
Hoher Markt 8-9  
1010 Vienna  
Austria

Se le suddette proposte sono accettabili per il Suo Governo, ho l'onore di proporre ulteriormente che la presente lettera e la Sua lettera di conferma per conto del Governo italiano, costituiscano un accordo che diverrà effettivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo sui Provvedimenti istituzionali per il Centro Internazionale di Scienza e di Alta tecnologia.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione. "

Ho quindi l'onore di accettare le proposte di cui sopra e di confermare che la Sua lettera e la presente risposta saranno considerate come costituenti un accordo tra il Governo Italiano e l'UNIDO.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Corrado Taliani

Rappresentante Permanente d'Italia  
presso l'UNIDO